

	Allegato n°1 alla deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 5 novembre 2019	
	COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE	
	Provincia di Vercelli	
	CONTRATTO D’AFFITTO TERRENI	
	EX ART. 45 DELLA L. 03.05.1982, N.203 E S.M.I.	
	L'anno _____, addì _____, del mese di _____,	
	_____ in _____, presso _____.	
	Tra	
	il Comune di Asigliano Vercellese, in presenza del Sig. _____,	
	nato a _____, il _____, nella sua qualità di	
	Responsabile del servizio Affari generali, domiciliato per la funzione presso il	
	Palazzo Municipale, sito nel predetto Comune, Via G. Marconi n. 29, il quale,	
	munito della necessaria rappresentanza, in virtù di quanto disposto con Decreto	
	Sindacale di nomina n. ____ del _____ e con deliberazione di	
	Giunta Comunale n. ____ del _____, eseguibile ai sensi di legge,	
	interviene esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune,	
	codice fiscale 80003270024; proprietario;	
	e	
	il Sig. _____, nato a _____, il	
	_____, residente in _____, Via	
	_____, codice fiscale	
	_____; affittuario;	
	con l'assistenza	

	delle rispettive associazioni sindacali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.																													
	11.02.1971, n. 11 e dell'art. 45 della L. 03.05.1982, n. 203 e s.m.i., e																													
	precisamente:																													
	con l'intervento																													
	dell'Associazione Provinciale Proprietà Fondiaria di Biella e Vercelli in persona																													
	del suo Presidente Sig. _____, a cui aderisce il Comune di																													
	Asigliano Vercellese,																													
	e																													
	dell'Associazione sindacale di categoria																													
	_____, in persona del suo																													
	funzionario rappresentante all'uopo espressamente delegato Sig.																													
	_____.																													
	Premesso																													
	- che il Comune di Asigliano Vercellese è proprietario dei seguenti appezzamenti																													
	di terreno così censiti al N.C.T. del medesimo Comune:																													
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FOGLIO</td><td>MAPPALE</td><td>SUPERFICIE</td><td>GIORNATE</td></tr><tr><td></td><td></td><td>HA ARE CA</td><td>PIEMONTESI</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE	GIORNATE			HA ARE CA	PIEMONTESI																	
FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE	GIORNATE																											
		HA ARE CA	PIEMONTESI																											
	- che il Comune di Asigliano Vercellese ha deliberato di dare in affitto i terreni																													
	sopra indicati con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 5 novembre																													
	2019, esecutiva ai sensi di legge;																													

	- che a seguito della procedura di asta pubblica espletata ai sensi dell'atto sopra	
	menzionato, è risultato aggiudicatario del lotto costituito dai terreni sopra	
	individuati il Sig. _____, sopra compiutamente generalizzato;	
	Ciò premesso	
	tra il Comune di Asigliano Vercellese (proprietario) ed il Sig.	
	_____ (affittuario), si conviene e si stipula quanto in	
	appresso:	
	ART. 1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto.	
	ART. 2 - Il Comune di Asigliano Vercellese, come sopra rappresentato, concede	
	in affitto al Sig. _____ i terreni comunali ad uso agricolo	
	di cui in premessa.	
	La superficie complessiva oggetto d'affitto ammonta ad HA _____, ARE _____,	
	CA _____, equivalenti a circa n. _____ giornate piemontesi, superficie	
	da intendersi a corpo e non a misura ed i cui terreni l'affittuario dichiara di ben	
	conoscere e di accettare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.	
	In espressa deroga al disposto dell'art. 48 della L. n. 203/1982 e s.m.i., si precisa	
	che il rapporto di affitto instaurato col presente contratto intercorre tra il	
	proprietario e l'affittuario, anche se questi è componente di famiglia coltivatrice.	
	ART. 3 - La durata del contratto è pari a 3 (tre) annate agrarie compresa la	
	presente. Pertanto, la sua scadenza è fissata per il giorno 11.11.2022 ed a tale	
	data avrà termine senza necessità di disdetta o diffida che, ora per allora, viene	
	data ed accettata con la sottoscrizione del presente contratto.	
	Agli effetti del canone di affitto l'annata agraria 2019/2020 si intende completa	
	anche se l'affittanza ha avuto luogo durante il corso dell'annata stessa.	

	ART. 4 - Il canone annuo d'affitto è concordemente accettato dalle parti in un	
	importo pari al valore offerto dall'affittuario nella procedura di asta pubblica	
	menzionata nelle premesse del presente atto, pari cioè a ú _____ (euro	
	_____) per giornata piemontese, e così	
	complessivamente a ú _____ (euro	
	_____) per ciascuna annata agraria..	
	ART. 5 - Il pagamento del canone deve essere effettuato al domicilio del	
	proprietario in un'unica rata posticipata nel termine essenziale del 30 novembre	
	di ogni anno, salvo che nell'ultimo anno di affittanza in cui lo stesso deve essere	
	pagato entro il 10 novembre cioè entro la scadenza dell'affitto.	
	Ove l'affittuario non rispettasse i termini di cui sopra per il pagamento del canone	
	annuo di affitto, il proprietario avrà diritto alla immediata risoluzione del contratto,	
	senza che si renda necessaria alcuna diffida, fermo il diritto al risarcimento dei	
	danni, essendo tale circostanza considerata in via convenzionale grave	
	inadempienza. L'affittuario, al riguardo, dichiara di rinunciare ai diritti che gli	
	derivano previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 e dall'art. 46, comma 6, della L. n.	
	203/82 e s.m.i.	
	ART. 6 - I canoni irrigui, tutte le spese ed oneri attinenti all'irrigazione (in essi	
	compresa la pulitura dei fossi e delle rive), vicinali e consorziali, la manutenzione	
	ordinaria e straordinaria dei manufatti di campagna sono a carico dell'affittuario.	
	Il mancato pagamento, anche di una sola rata, delle spese di irrigazione da parte	
	dell'affittuario, ha le stesse conseguenze del ritardato pagamento del canone	
	previste dall'art. 4 del presente contratto.	
	ART. 7 - L'affittuario curerà la coltivazione del fondo secondo le regole della	
	moderna agricoltura con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia. Egli,	

	inoltre, avrà l'obbligo di vigilare affinché si conservi inviolato il possesso, non	
	siano arrecati danni ai manufatti, non siano create servitù passive e diritti in	
	genere. Ove tali danni e turbative avessero a verificarsi, parte affittuaria si	
	obbliga a darne immediato avviso alla proprietà.	
	ART. 8 - L'affittuario dà atto che i terreni locati sono rispondenti alle condizioni	
	necessarie per praticare una moderna agricoltura e, pertanto, rinuncia ad	
	introdurre miglioramenti ed a pretendere l'esecuzione di miglioramenti da parte	
	della proprietà o rimborsi e indennizzi per quelli comunque eseguiti.	
	ART. 9 - L'affittuario si accolla i casi fortuiti ordinari, quali la grandine, la pioggia,	
	la siccità, i temporali ed in genere le avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 1637	
	c.c.	
	ART. 10 - Sono vietati e nulli il subaffitto totale o parziale del fondo, la cessione	
	del contratto, l'assunzione dei soci.	
	ART. 11 - La proprietà si riserva di vendere i terreni locati anche prima del	
	termine della locazione. In tal caso dovrà darne preavviso all'affittuario almeno	
	sei mesi prima del rilascio, che dovrà avvenire al termine dell'annata e,	
	comunque, non prima del raccolto pendente.	
	L'affittuario non potrà pretendere alcuna indennità per risoluzione anticipata ai	
	sensi degli artt. 43 e 50, commi 4 e 5, della Legge 03/05/1982 n. 203, salvo il	
	rimborso della tassa di registro per le annate ancora spettanti. È fatto salvo il	
	suo diritto di prelazione ove gli competa.	
	ART. 12 - Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle	
	norme di legge ed agli usi e consuetudini locali se compatibili con gli accordi del	
	presente contratto.	

[illegible]